

## 5 PER MILLE 2018 ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI

**ATTENZIONE:** Gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli iscritti](#) (visionabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) **NON SONO TENUTI A RIPETERE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE** (trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione), in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, a suo tempo regolarmente presentate esplicano effetti anche negli anni successivi, **SE PERMANGONO LE MEDESIME CONDIZIONI.**

Gli enti iscritti nell'elenco permanente 2018 devono trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017)

## 5 PER MILLE 2018 ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE O NON INSERITI NELL'ELENCO PUBBLICATO IL 29 MARZO 2018



**LA DOMANDA TELEMATICA DI ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE PER IL 2018** deve essere trasmessa

- dagli enti di nuova costituzione
- dagli enti che non si sono iscritti nel 2017
- dagli enti non iscritti nell'elenco permanente o privi dei requisiti nel 2017.

## 5 PER MILLE 2018 SEGNA LE SCADENZE

Descrizione	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	29 marzo 2018	29 marzo 2018
Termine presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2018	7 maggio 2018
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2018	14 maggio 2018
Richiesta correzione domande	21 maggio 2018	21 maggio 2018
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2018	25 maggio 2018
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	2 luglio 2018 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate	2 luglio 2018 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	1 ottobre 2018	1 ottobre 2018



Per l'anno finanziario 2018, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità (Dpcm del 23/4/2010):

**a. sostegno degli enti del volontariato:**

- **Organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- **Onlus** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
- **Associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, legge n. 383 del 2000;

- **Associazioni e fondazioni di diritto privato**, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 460 del 1997;
- **Cooperative sociali** di cui alla legge n. 381 del 1991, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- **Enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le **associazioni di Promozione Sociale** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali;
- **Organizzazioni non governative** di cui alla legge n. 125 del 2014 già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell'elenco tenuto dal Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

**b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università**

**c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria**

**d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente**

**e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.**

**Cui si aggiungono il sostegno**

- **per la promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016)**
- **degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017)**

L'Agenzia delle Entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato (a) e delle associazioni sportive dilettantistiche (e). Essa provvede inoltre alla predisposizione degli elenchi degli stessi enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio, mentre la formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è demandata al CONI.

## 1 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ON LINE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE



entro il giorno **7 MAGGIO 2018**

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modello e software specifici.(disponibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

La domanda deve essere trasmessa **in via telematica** direttamente dai soggetti interessati, tramite i canali Entratel o Fisconline, cui -se ancora privi del servizio- possono abilitarsi recandosi all'Ufficio Territoriale della Agenzia delle Entrate competente rispetto alla sede legale dell'ente, oppure tramite un intermediario delegato che sia abilitato all'utilizzo di Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc..)

L'iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il giorno **7 MAGGIO 2018**.

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una **ricevuta** che attesta l'**avvenuta ricezione** e riepiloga i dati della domanda.



Si ricorda che gli enti presenti [nell'elenco permanente degli iscritti](#) (visionabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) non devono ritrasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e se non è variato il rappresentante legale non devono ritrasmettere nemmeno la dichiarazione sostitutiva.

L'elenco dei soggetti regolarmente iscritti verrà pubblicato all'interno del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) **il 14 MAGGIO 2018**.



## 2 – CORREZIONE ERRORI RILEVATI NELL'ELENCO PUBBLICATO



**SCADENZE 21 MAGGIO  
25 MAGGIO 2018**

Le correzioni di eventuali errori contenuti nell'elenco potranno essere richieste, **entro il 21 MAGGIO 2018** dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

Pertanto i soggetti **aventi domicilio fiscale in Piemonte** potranno far pervenire **entro il 21 maggio 2018** le richieste di correzione dei dati alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi – Corso Vinzaglio, 8 - 10121 TORINO, con una delle seguenti modalità:

**Via fax:** 011 5587080 (inserire nel testo “5 per mille –Gestione Tributi”)

**Via pec:** [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)  
(inserire nell'oggetto “5 per mille –Gestione Tributi”)

**Via posta raccomandata con AR** alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte Ufficio Gestione Tributi 5 per mille- Corso Vinzaglio n.8, 10121 Torino

Le richieste di correzione, debitamente firmate, dovranno essere corredate da copia del documento di riconoscimento del firmatario e dalla idonea documentazione a supporto della richiesta, come ad esempio la ricevuta di presentazione del modello AA7/10 o AA5/6.

### **variazione dati**

**modello AA7/10 o AA5/6** Per eventuali errori riscontrati nell'elenco quali una denominazione o una sede non aggiornata è necessario, prima della richiesta di correzione degli elenchi alla Direzione Regionale, provvedere tempestivamente a comunicare all'Agenzia delle Entrate, le variazioni utilizzando:

- il mod. **AA7/10** (modello per variazioni relative a soggetti titolari di partita IVA)
- il mod. **AA5/6** (per variazioni comunicate da soggetti in possesso del codice fiscale)

Entrambi i modelli possono essere presentati, oltre che all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia della Entrate, anche in via telematica (Entratel) tramite gli intermediari abilitati.

Sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) nella sezione “Strumenti” sono disponibili sia i modelli sia i software utilizzabili per la trasmissione telematica.

### **pubblicazione elenchi**

L'Agenzia delle Entrate, effettuate le correzioni, provvede, entro il **25 MAGGIO 2018** alla pubblicazione, sul proprio sito, della versione aggiornata, depurata da eventuali errori, dell'elenco degli enti del volontariato iscritti al beneficio.

### 3 – INVIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' (ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO)



**SCADENZA 2 LUGLIO 2018**

**Gli enti di nuova costituzione dovranno come di norma inviare alla Direzione Regionale competente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.**

Tale dichiarazione sostitutiva può essere scaricata dal sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) alla sezione 5 x mille 2018 - Modello e istruzioni Iscrizione elenchi del 5 per mille - Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato.

La trasmissione della dichiarazione sostitutiva, **condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille**, può essere effettuata con:

- **PEC** dalla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
- **raccomandata postale A.R.** all'indirizzo della Direzione Regionale sopra indicato;

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, **sempre a pena di decadenza dal beneficio**, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Nella dichiarazione sostitutiva vanno indicati i dati del rappresentante legale e dell'ente. Il rappresentante legale deve altresì dichiarare che l'ente è iscritto, specificando in quale, in uno dei registri/albi previsti dalla normativa di settore (volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative) ovvero nel registro delle persone giuridiche, se trattasi di associazione o fondazione riconosciuta che opera nei settori di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

#### **ISCRIZIONI TARDIVE**

Infine rimane la possibilità di sanare alcune irregolarità trasmettendo la relativa documentazione integrativa entro il **1<sup>a</sup> ottobre 2018** con contestuale versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell'art.2 comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n.16, sul codice tributo 8115.

## NOTA BENE



Gli enti iscritti nell'elenco permanente 2018 pubblicato nel sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti> devono trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia **variato il rappresentante legale** rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017). È disponibile il modello di **Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale - pdf** per la comunicazione degli enti che abbiano variato il rappresentante legale, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale, entro il **30 GIUGNO** a:

“Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi – Corso Vinzaglio n. 8 , 10121 TORINO” con Raccomandata postale A.R o tramite **pec: [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)** (inserire nell'oggetto “5 per mille –Gestione Tributi”).



## IMPORTANTE:

Si ricorda che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio, il legale rappresentante dell'Ente è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva. In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato con le modalità e i termini disposti dall'art.13 del D.P.C.M 23/04/2010.